

NORME RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DI STRUTTURE PRIVATE PER LA CACCIA: aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie

(L. R. 29/94 – art.32 c. 1 lett.a e b)

Riferimenti normativi e tecnici

Gli **INDIRIZZI REGIONALI PER LA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO–VENATORIA PROVINCIALE** (allegato 3) relativamente alle strutture private per la caccia stabiliscono che:

- le aziende faunistico – venatorie siano costituite per il mantenimento, l'organizzazione e il miglioramento degli ambienti naturali ai fini dell'incremento della fauna selvatica e dell'irradiazione nel territorio circostante;
- le suddette aziende possono programmare il prelievo venatorio tramite appositi piani che devono essere approvati dalla Provincia;
- le aziende agri – turistico – venatorie sono costituite ai fini del recupero delle aree agricole svantaggiate di scarso rilievo faunistico, attraverso l'organizzazione dell'attività venatoria;
- nelle aziende agri – turistiche – venatorie, a differenza delle aziende faunistiche – venatorie, sia consentito l'esercizio venatorio su soggetti provenienti da allevamenti autorizzati;
- I piani faunistico – venatori provinciali devono prevedere la percentuale massima di territorio da riservare a gestione privata della caccia.

Avendo preso atto dei riferimenti normativi e tecnici relativi alla individuazione delle aree in cui possono essere collocate le strutture private per la caccia, la pianificazione si articolerà come segue:

L'estensione complessiva dei territori da destinare a strutture private per la caccia non deve superare il 5% della superficie agro-silvo-pastorale anche in relazione all'alta densità dei cacciatori e alla scarsità di territorio fruibile.

Le aziende agri–turistico-venatorie non devono avere un'estensione superiore a 150 ha.

Coloro che intendono avviare un'azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria e dispongano del consenso dei proprietari o dei conduttori dei fondi, fanno richiesta alla Provincia allegando, così come previsto dal "*Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico – venatoria*" redatto dall'INFS, una relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:

- caratterizzazione ambientale del territorio,
- estensione totale, altimetria minima e massima,
- modello di conduzione agricola;
- superfici relative alle singole colture presenti, alle aree boschive, ai bacini artificiali, alle zone umide ed a quelle ad incolto,
- presenza di specie cacciabili, specie particolarmente protette ed altre informazioni che possano caratterizzare al meglio una zona dal punto di vista faunistico;
- numero di strutture produttive o di ambientamento esistenti o da realizzarsi con indicazione delle specie e del numero potenziale di esemplari ospitabili e da liberare annualmente;
- planimetria dell'area in scala 1:10.000;
- **specificatamente per le aziende faunistiche – venatorie si dovrà inoltre inserire nella relazione tecnica :**
 - la descrizione dei programmi pluriennali di ripristino, conservazione e gestione ambientale con particolare riferimento agli interventi di miglioramento / diversificazione ambientale a fini faunistici,
 - l'elenco delle specie per le quali si chiede l'autorizzazione al prelievo venatorio e consistenza di popolazione di ciascuna di esse,
 - gli eventuali programmi pluriennali di reintroduzione di specie selvatiche, indicanti i quantitativi annui nonché la durata dei programmi stessi,
- **specificatamente per le aziende agri – turistico – venatorie si dovranno inoltre inserire nella relazione tecnica le seguenti informazioni:**
 - eventuale inclusione dell'area nell'ambito di superfici sottoposte a vincoli speciali,

- elenco delle specie allevate per le quali si richiede l'autorizzazione al prelievo venatorio,
- illustrazione dei programmi pluriennali di immissione di specie cacciabili, indicanti i quantitativi annui di soggetti che si intende allevare e liberare suddivisi per specie,

Le aziende faunistico – venatorie potranno essere collocate, previo esame della relazione tecnica di cui sopra, nei comprensori omogenei A e B.

Le aziende agri – turistico – venatorie potranno essere collocate, previo esame della relazione tecnica di cui sopra, nei comprensori omogenei C e D.

La selvaggina di allevamento utilizzati nelle aziende agri – turistico – venatorie dovrà appartenere a specie autoctone di provenienza nazionale.